

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, BERSANI, BIASUTTI, COLOMBO VITTORINO, GERBINO,
RAMPA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUZZI, ISGRÒ,
PATRINI, ALBA, IMPERIALE, VERONESI**

Presentata il 26 giugno 1964

Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di istituire un sistema di congedi non retribuiti per i lavoratori desiderosi di seguire corsi residenziali e sessioni di studio concernenti la formazione sociale, sindacale, professionale e l'educazione degli adulti è stata avanzata nel corso della terza legislatura dal compianto onorevole Penazzato con altri numerosi deputati ed approvata all'unanimità dalla XIII Commissione lavoro e previdenza sociale in sede referente, ma la fine della legislatura non permise che fosse perfezionato l'iter parlamentare.

Tuttavia il problema non ha perduto anzi ha accresciuto la sua validità se visto in relazione agli sviluppi della cultura popolare e del sempre maggiore impegno del regime democratico di far partecipare il numero massimo possibile di cittadini ai benefici di una libera e volontaria informazione sui problemi della vita nazionale.

Superfluo insistere sulla necessità di una integrazione sempre più ampia della istruzione scolastica insufficiente e, comunque, spesso lontana nel tempo altrettanto quanto lo è dai progressi conseguiti nei campi della tecnica, dell'economia, della sociologia sia pure espressi nelle forme più modeste legate alla vita quotidiana ed a quella della progrediente organizzazione aziendale.

A queste esigenze, da tempo, vengono incontro molteplici iniziative dovute alle organizzazioni e alle associazioni nate nel clima della libertà e sviluppatesi con commendevoli sforzi nonostante difficoltà di vario ordine.

Tra queste forse la più notevole risiede nella mancanza da parte dei lavoratori del tempo libero per frequentare i corsi o le sezioni di studio fuori dal periodo delle vacanze stabilite nei contratti di lavoro.

D'altra parte un programma di studi non può essere ristretto e costretto nel breve ambito delle ferie estive le quali sono più idonee al riposo e alla cura della famiglia. Già del resto questo periodo è utilizzato per gli esami dai giovani che seguono corsi di studio serali ciò che costituisce per essi un grave sacrificio.

Anche questa questione andrà al più presto esaminata e la sua soluzione consacrata nei contratti di lavoro o meglio con più ampia visione in una radicale strutturazione del sistema scolastico.

Per intanto è giocoforza lasciarla all'attuale prevalente pratica di favorire i giovani studenti lavoratori da parte delle direzioni delle aziende.

La presente proposta di legge, però, non si riferisce a questo particolare aspetto, ma come si è detto più sopra, al problema di favorire la partecipazione dei lavoratori alle iniziative culturali concedendo loro la facoltà di usufruire di un periodo di ferie, non retribuite, qualora intendano iscriversi a corsi, convegni, settimane di studio.

Tale periodo, naturalmente, è aggiuntivo a quello delle ferie ordinarie e viene indicato della durata massima di dodici giorni lavorativi.

Si tratta di una iniziativa nuova e non scevra di difficoltà pratiche per le aziende. Appunto in considerazione delle esigenze di

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

produzione delle aziende stesse si è fissato in proporzione alla manodopera delle imprese, un numero ristretto di eventuali beneficiari (a) e si è prevista la facoltà di rinviare di un

(a) a titolo di esempio, nelle imprese:

fino a	50 dipendenti beneficiari . . .	N.	2
da	51 a 100	»	4
»	101 150	»	6
»	151 200	»	8
»	201 300	»	10
»	301 500	»	14
»	501 1.000	»	20
»	1.000 2.000 e oltre	»	30

anno la concessione di queste particolari ferie, nonché introdotto un controllo sulla idoneità delle iniziative e la consistenza delle organizzazioni promotrici.

L'esperienza che deriverà dall'applicazione della legge — una volta che essa, come ci auguriamo, sia approvata — fornirà la possibilità di correzioni e di migliori adattamenti alla inarrestabile ulteriore evoluzione tecnica e sociale e porrà le premesse per affrontare i più vasti problemi che sorgono dalla più larga introduzione dell'automazione, della produttività e dell'impiego del tempo libero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori subordinati alle dipendenze di aziende private hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad un congedo non remunerato della durata massima di dodici giornate lavorative, per partecipare a corsi residenziali e a sessioni di studio, concernenti la formazione sociale, sindacale, professionale e l'educazione degli adulti.

ART. 2.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore almeno un mese prima dell'inizio del corso e della sessione, con l'indicazione della durata del corso e dell'organizzazione di lavoratori che ne è responsabile.

Il datore di lavoro, sentita la Commissione interna, qualora essa sia istituita, nei dieci giorni successivi, comunica al lavoratore la concessione o meno del congedo.

In caso di diniego — che deve essere motivato — il lavoratore ha diritto ad ottenere il congedo entro l'anno seguente, nei limiti previsti dal successivo articolo 6.

ART. 3.

I corsi residenziali e le sessioni di studio di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere istituiti da organizzazioni di lavoratori di importanza nazionale o da istituzioni culturali riconosciute idonee con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne pubblica l'elenco ogni biennio previa consultazione con le associazioni nazionali dei lavoratori.

ART. 4.

L'elenco dei corsi residenziali e delle sessioni di studio istituite dalle organizzazioni di lavoratori o dalle istituzioni di cui al precedente articolo 3 deve essere presentato — unitamente ai relativi programmi — ogni anno, a cura delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la loro autorizzazione ai fini della presente legge.

ART. 5.

Il periodo del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere computato in conto delle ferie annuali retribuite ed è considerato come un periodo di lavoro effettivo, fatta eccezione per la corresponsione della retribuzione.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa ogni biennio, con proprio decreto e per ciascun settore produttivo tenendo conto della dimensione dell'impresa, la percentuale numerica di lavoratori aventi diritto a beneficiare del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

I contratti collettivi, generali o aziendali, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle contenute nella presente legge.

ART. 8.

Gli impiegati civili dello Stato possono far valere come valido motivo, per ottenere il congedo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la partecipazione ai corsi residenziali e alle sessioni di studio di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

ART. 9.

Il personale dipendente dai comuni, dalle province o da enti di diritto pubblico ha diritto qualora ne faccia richiesta, ad un congedo della durata massima di dodici giornate lavorative, per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti che saranno fissati dalle rispettive amministrazioni.

ART. 10.

I datori di lavoro che non ottemperano alle disposizioni della presente legge sono punibili con l'ammenda di lire 3.000 per ogni giornata di congedo non concessa.